

Accoglimento totale n. cronol. [REDACTED] del 11/04/2023

RG n. [REDACTED] 2022

Repert. n. [REDACTED] del 11/04/2023
[REDACTED] 2022 r.g.a.c.



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

Oggi **11 aprile 2023**, innanzi al Giudice, dott. Roberto Notaro:

Sono presenti per parte ricorrente l'avvocato Marco Febbraio e l'avv. Angelo Bifulco i quali si riportano al proprio ricorso introduttivo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto ribadendo che il rapporto è viziato da usura originaria in quanto [REDACTED] ha illegittimamente escluso dal calcolo del TEG il costo assicurativo che, invece, va incluso come ripetutamente confermato dalla Suprema Corte con le pronunce N. 8806/2017, 22458/2018, 17466/2020, 2289/2022, in conformità alle quali si è recentemente pronunciato questo stesso tribunale con sentenze. n. 11614/2022 GU Frallicciardi e ordinanza n. 995/2022 del 21.03.2023 GU Ucchiello. In particolare, si rileva che in base alle citate pronunce, è stato riconosciuto un ruolo non normativo alle direttive di Banca d'Italia che, anzi, con le istruzioni di agosto 2009, ha dato un'interpretazione autentica e non innovativa del principio secondo il quale le spese assicurative obbligatoriamente imposte e collegate negozialmente al credito devono essere comprese nel calcolo del TEG precisando, inoltre, che l'autorità di vigilanza partecipa solo alla procedura di rilevazione dei tassi medi mentre la norma primaria è in ogni caso l'art. 644 cp e la L. 108/1996 che introducono il criterio di onnicomprensività da cui deriva, in caso di accertata violazione, la totale gratuità del mutuo con obbligo di restituzione di tutte le voci ad esclusione del solo importo dovuto per capitale nominale. Tutte le citate pronunce chiariscono, infine, che i suddetti principi si applicano anche ai contratti stipulati ante istruzioni di agosto 2009 come, tra l'altro, confermato dalle numerose pronunce di merito già citate in ricorso nonché dall'ordinanza della Cassazione n. 3025/2022. Infine, si impugna e contesta l'eccezione di controparte relativa al principio di omogeneità che pare del tutto inconferente. Difatti, come rilevato anche da Tribunale di Benevento con ordinanza RG 1647/2019 del 2.02.2023, i decreti ministeriali non contemplano il costo medio assicurativo e, pertanto, come per il caso degli interessi di mora ante rilevazione avviata con DM 22.03.2002, l'eventuale costo ulteriore applicato dalla banca dovrà essere assorbito dal margine di tolleranza compreso tra il TEGM e il TS così come anche Tribunale Torino Sentenza n. 161/2023 pubblicata il 17/01/2023 che ritiene il principio di omogeneità non avente carattere assoluto escludendo che i DM possano essere modificati ed aumentato il TEGM per assenza di indicazione dei costi assicurativi. Ad ulteriore confutazione dell'avversa eccezione, si rammenta il contenuto della sentenza della Cassazione SSUU n. 19597/2020 secondo la quale il giudice di merito non resta vincolato ai decreti ministeriali quando questi sono costruiti in maniera illegittima. Si insiste, pertanto, nella richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti da [REDACTED] a cui andrà restituito il solo capitale nominale epurato di ogni altra voce come riconosciuto dai numerosi precedenti di merito già indicati in ricorso anche di questo tribunale nonché dal Collegio di Coordinamento ABF n. 12830/2018 non potendosi limitare la gratuità del mutuo ai soli interessi. Quindi, i sottoscritti procuratori, rilevato il contenuto documentale della causa chiedono che il giudice si riservi per la decisione o, in subordine, qualora ritenuto opportuno ed utile ai fini della decisione, ammettersi la ctu contabile come già precisata in ricorso.



È presente per [REDACTED] spa e per delega all'avvocato [REDACTED] l'avvocato [REDACTED] la quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari, di merito ed istruttorie con la stessa formulata ed insiste nel loro accoglimento. In particolare si insiste nella inammissibilità dell'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, nonché nella mancanza e/o erroneità di un parametro di confronto omogeneo. L'avvocato [REDACTED] chiede quindi rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Il Giudice

Visti gli atti e le difese delle parti, decide la causa sulla base delle seguenti motivazioni.

Oggetto di esame nel presente giudizio è la questione relativa alla rilevanza dei costi assicurativi ai prestiti con cessione del quinto dello stipendio a fini dell'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi pattuiti.

Le istruzioni della Banca d'Italia in vigore all'epoca della conclusione del contratto (28.12.2009) prevedevano che, nel conteggio del TEG contrattuale ai fini della rilevazione del TEGM, "le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge" e che nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8, le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè siano certificate da apposita polizza.

Le successive istruzioni di vigilanza (emanate nell'agosto 2009 ed applicabili dal 1/1/2010) contemplano invece l'inclusione nel calcolo del TEG di tutte "le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (...) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte", includendo tra tali spese anche "le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore" nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Tuttavia, le medesime istruzioni prevedono che, fino al 31 dicembre 2009, "al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006".

Pertanto, nel periodo transitorio, gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell'intermediario), pur dovendo essere inclusi nel calcolo TEG per l'invio delle segnalazioni alla Banca d'Italia, ne rimarrebbero esclusi al fine della verifica del rispetto del limite di usura.

Il primo problema che si pone è quello della validità delle istruzioni della Banca d'Italia antecedenti a quelle del luglio 2009 e delle disposizioni transitorie di queste ultime, nonché dei D.M. recanti i tassi soglia determinati in base alle rilevazioni effettuate in conformità alle stesse istruzioni.

Tale normativa, infatti, appare contrastare con il principio di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p., comma 3, e valevole sia sotto il profilo penale che sotto quello civile, secondo cui "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

La giurisprudenza di legittimità ha affrontato, anche se non nello specifico, la questione della validità del conteggio degli oneri assicurativi nell'ambito dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione.



In quell'occasione, la Corte ha affermato che la "centralità sistematica" di tale norma in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere pure per "l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia". Infatti, "se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia", ciò perchè, nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l'esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare - al livello di operatività pratica - la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (Cass. sentenza n. 8806/2017 e Cass. sentenza n.17466/2020).

La Suprema Corte ha, poi, affermato che "Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo".

Le Istruzioni della Banca d'Italia non possono, invero, derogare alle norme di legge primaria ed, in particolare, all'art. 644 c.p. per la considerazione dell'aggregato dei costi da raffrontare al tasso soglia.

Bisogna, pertanto, distinguere tra i criteri per la rilevazione del tasso soglia, regolati dalla Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia ed i criteri per l'individuazione dell'aggregato dei costi da confrontare che è invece disciplinato dall'art. 644 c.p.

Le Istruzioni della Banca D'Italia sono norme secondarie dirette a regolare la rilevazione statistica del tasso medio praticato nel mercato creditizio per una determinata operazione.

L'aggregato dei costi da confrontare con il tasso soglia calcolato sulla base del TEGM della singola categoria è invece determinato dall'art. 644 c.p., disposizione che intende fotografare il costo onnicomprensivo della singola operazione di credito, escludendo solo le imposte e le tasse e ricomprendendo interessi, commissioni e spese a qualsivoglia titolo dovute.

In altre parole, considerato il ruolo che le Istruzioni della Banca d'Italia rivestono nel complesso sistema normativo delineato, è evidente che le stesse non hanno modo di entrare in conflitto con il disposto dell'art. 644 c.p., atteso il suo carattere precettivo e vincolante.

La censura di parte convenuta, che risulta fondata sul carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54 è infondata, nella misura in cui non sembra cogliere la ratio decidendi.

Invero, secondo quanto affermato anche di recente dalla Corte di Cassazione, la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, volta a garantire il mutuante, nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario, non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta - sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG (Cassazione sentenza n. 22458/2018).

Alla luce dei principi espressi, nel caso di specie, appare pacifico che, conteggiando le spese di assicurazioni sostenute dal debitore per ottenere il credito, sussiste l'usurarietà del tasso di interesse praticato.



Sul punto, invero, la resistente nella propria comparsa di costituzione non ha contestato i calcoli eseguiti dalla parte ricorrente, ovvero il tasso soglia per il periodo di stipula del contratto pari al 13,77%, TEG dichiarato in contratto privo dei costi assicurativi pari al 9,41%, e un TEG con inclusione dei costi assicurativi pari al 24,59%.

Pertanto, alla luce dei principi sopra svolti, e ribadito che per calcolare se i tassi praticati dalla banca superano la soglia di usura vanno calcolate tutte le spese addebitate dall'istituto finanziario che compongono il TEG, e, quindi, anche quelle assicurative, risulta accertata l'usura degli interessi applicati da Prestitalia S.p.A., con conseguente applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., ed eliminazione di tutti i costi connessi al finanziamento.

Ugualmente non contestati sono i calcoli eseguiti dal ricorrente inerenti tutti i costi sostenuti in esecuzione del contratto, pari a complessivi [REDACTED]. Ne consegue la condanna di Prestitalia spa al pagamento di tale importo, sul quale decorrono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, in favore dei procuratori anticipatari e in assenza di nota.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fusco Antonio, così provvede:

Condanna [REDACTED] S.p.A. al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, liquidate in [REDACTED] per esborsi ed € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali a 15%, IVA e CPA come per legge ai sensi del DM 147/2022, con attribuzione agli avv.ti Marco Febbraio e Angelo Bifulco.

Il Giudice
dott. Roberto Notaro

